

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

43.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	421
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica (3634)	421
PRESIDENTE	421, 424, 425, 426, 428, 429 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437
ALIVERTI	426, 436
BERNARDI, <i>Relatore</i>	422, 425, 426 430, 431, 433, 435, 436
COSTAMAGNA	425, 435, 437
D'ANGELO	424, 425, 426, 428, 433, 434
DONAT-CATTIN, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	423, 424, 425 426, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437
GIRARDIN	425, 426
MILANI	424, 425, 429, 430, 434, 435, 436
SERVADEI	436
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	437

Sostituzioni.

PRESIDENTE Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, il deputato Morini sostituisce il deputato Caroli per la seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica (3634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica ».

Avverto i colleghi che per disposizione del Presidente della Camera la seduta deve essere immediatamente sospesa a causa di votazioni in corso in seno al gruppo democristiano.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta sarà ripresa nel pomeriggio.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 15,35.

PRESIDENTE. Comunico che il Comitato ristretto a suo tempo nominato ha elaborato un nuovo testo base.

La seduta comincia alle 11,15.

ALIVERTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Ringrazio i colleghi che hanno partecipato alle riunioni del Comitato ristretto, molto serrate e intense. Mi auguro che questo sforzo serva a fugare qualsiasi giudizio negativo sull'attività parlamentare e sulla capacità del Parlamento di recepire i provvedimenti presentati dal Governo.

Non è escluso che la riunione debba essere interrotta più tardi, per alcune votazioni in Aula.

L'onorevole Bernardi ha facoltà di svolgere la relazione.

BERNARDI, Relatore. Sarò estremamente breve, anche in considerazione del fatto che avremo poco tempo per lavorare, essendo previste delle votazioni in Aula. Si tratta d'altra parte di un testo tormentato, oggetto di numerose, successive relazioni: non siamo nemmeno sicuri che quella attuale sia l'edizione definitiva. C'è stata soprattutto la ricerca di una organicità che consenta di disciplinare in modo coerente una materia così composita, oggetto di varie leggi che si sono succedute nel tempo. Si è partiti dalla ricerca di una procedura che dia al Governo la possibilità di superare gli ostacoli costituiti dalla licenza edilizia per questo tipo di realizzazioni e si è orientati verso una soluzione che, pur esaltando le autonomie locali, permetta che una decisione finale centrale surroghi la eventuale carenza delle autorità locali. La preminente preoccupazione sia della maggioranza che della opposizione è stata quella di cercare di evitare il ripetersi degli inconvenienti che finora hanno impedito all'ENEL di realizzare le centrali. Il dato caratteristico del provvedimento, che riguarda le centrali convenzionali — è stato quello del coinvolgimento del CNEN fin dall'inizio; esso infatti interviene nella ricerca delle aree, nella determinazione delle aree suscettibili di insediamenti di questo tipo, interviene come consulente dei comuni e delle regioni e, successivamente, nella fase istruttoria per la scelta definitiva, man mano che l'area di localizzazione si restringe.

Per la localizzazione e la costruzione delle centrali sono previste varie fasi. In una prima fase il CIPE approva il programma pluriennale dell'ENEL e determina le regioni nelle quali debbono essere effettuate le localizzazioni, sentita la commissione consultiva interregionale e il CNEN. Le regioni hanno 150 giorni di tempo per indicare al Ministero dell'indu-

stria, sentiti i comuni e d'intesa con l'ENEL e il CNEN, due aree suscettibili di insediamento di centrali. In sostanza c'è un coinvolgimento delle regioni, nella indicazione di due aree che debbono essere prese in considerazione come localizzazioni definitive. Una innovazione importante prevede a questo punto che, in mancanza di un pronto intervento delle regioni, la legge del Parlamento sarà sostitutiva del provvedimento regionale. Nella seconda fase l'ENEL esegue le indagini necessarie per la idoneità tecnica delle aree prescelte con facoltà di accesso in 12 mesi e dopo il giusto indennizzo da corrispondere all'eventuale proprietario. Nella terza fase l'ENEL, una volta predisposto il documento sulle ubicazioni, provvede a trasmetterlo al Ministero per i beni culturali e per l'ambiente ed al CNEN; dopo 40 giorni il CNEN, raccolti i pareri dei ministeri competenti, trasmette il rapporto al Ministero dell'industria e alle regioni interessate; le regioni convocati i comuni hanno 60 giorni di tempo per definire la localizzazione delle centrali. Il punto importante, sul quale richiamo la vostra attenzione, è che questo provvedimento vale quale variante del piano regolatore generale e sostituisce la licenza edilizia. L'ENEL una volta esperito quanto sopra, può iniziare i lavori preliminari presentando al Ministero dell'industria il prospetto dell'impianto e della rete di trasporto ed inviandolo, contemporaneamente, al CNEN che interviene in ordine alle sue competenze non più per la localizzazione, ma per il progetto; dopo il parere del CNEN sarà il Ministero dell'industria a rilasciare l'autorizzazione o costruire.

Il capo secondo del disegno di legge tratta delle centrali termiche convenzionali. L'articolo 7 dispone che, in rapporto alla situazione della bilancia dei pagamenti, con particolare riferimento al disavanzo petrolifero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica può fare obbligo all'ENEL di utilizzare fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile, quali carbone e metano. Questa norma ha lo scopo evidente di incrementare l'impiego di fonti energetiche sostitutive non soltanto per ragioni di risparmio valutario, ma anche per ragioni di sicurezza nell'approvvigionamento. L'articolo 10, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1 della leg-

ge sulla municipalizzazione, dà facoltà agli enti locali, comuni e province, di esaminare anche l'impianto e l'esercizio diretto del servizio di produzione e di distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento. Gli enti locali che assumono il pubblico servizio di produzione e distribuzione di vapore acqueo e acqua calda potranno, anche indipendentemente dal regime di concessione di attività elettriche di cui all'articolo 4 n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica del tipo cosiddetto « a recupero », alla cui costruzione gli enti stessi sono facultati per soddisfare fabbisogni produttivi relativi alle altre attività di impresa da essi esercitate. Queste norme tendono ad una duplice finalità: la migliore utilizzazione del calore prodotto nelle centrali e la realizzazione di centrali termiche comuni per il riscaldamento delle abitazioni.

Per utilizzare ogni risorsa energetica nazionale, che non comporti problemi di inquinamento, con l'articolo 12 del disegno di legge si dispone, innovando parzialmente la normativa vigente, che le concessioni idroelettriche dismesse o rinunziate dall'ENEL o scadute possono essere assegnate ad altri soggetti che svolgono attività produttive. Si tratta, in concreto, di piccoli salti di acqua che — difficilmente utilizzabili da parte dell'ENEL a causa delle loro modeste dimensioni — possono invece essere convenientemente impiegati da piccole e medie imprese, per le quali rappresenterebbero un valido incentivo. Sono stati concessi 60 giorni all'ENEL perché possa esercitare tale diritto, quale ente di Stato, oppure, passare, definitivamente, queste « centraline » ai comuni e agli enti locali.

Negli articoli 13 e 14 sono state incorporate, con gli opportuni emendamenti, alcune disposizioni della legge n. 880 come modificate dal decreto-legge 17 marzo 1975, n. 50. Con l'articolo 13 vengono introdotti due commi aggiuntivi da collocarsi subito dopo il terzo comma dell'articolo 3 della già citata legge 18 dicembre 1973, n. 880. Il primo di essi ha carattere di assoluta novità, in quanto, introduce il principio secondo il quale le opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie nelle aree appositamente determinate a seguito del procedimento di localizzazione, sono considerate *ipso iure* di

pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Trattasi, in definitiva, di una scioltezza procedurale. L'articolo 14 invece riproduce nella sostanza l'analoga disposizione del più volte ricordato decreto-legge 17 marzo 1975, n. 50, e, al fine di risolvere le difficoltà finora incontrate dall'ENEL per il raggiungimento di una intesa con i comuni interessati sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, introduce il criterio della forfezzazione di tali oneri, in un ammontare rapportato ai KW di potenza installati con un massimo di 1.200 lire a KW.

Il disegno di legge prende infine in considerazione, nel capo III, anche gli impianti di energia elettrica costituiti da gruppi turbogas. Si tratta di impianti di potenza ridotta rispetto a quelli delle centrali convenzionali e nucleari e vengono impiegati, soprattutto, per alcune particolari loro caratteristiche. Sono impianti che possono fornire energia di punta a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di altri impianti. Si è ravvisata quindi l'opportunità che l'*iter* autorizzativo di tali impianti turbogas venga contenuto nei limiti più ristretti e cioè da un lato per sfruttare a pieno le caratteristiche di rapida realizzazione e dall'altro perché le loro dimensioni fisiche sono quanto mai ridotte. Dal punto di vista ambientale, inoltre, non rappresentano alcun pericolo in quanto possono impiegarsi solo combustibili non inquinanti.

In ultimo il capo IV riguarda le disposizioni transitorie e finali che fanno obbligo all'ENEL di presentare entro tre anni, di concerto con le regioni, una carta nazionale delle centrali e degli impianti nucleari da realizzare, a prescindere dalla procedura prevista per le centrali in corso.

Ho elencato così i punti più salienti degli articoli del disegno di legge; colgo l'occasione per ringraziare i colleghi ed i collaboratori del ministro per l'aiuto prezioso che mi hanno dato.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione due eventuali articoli aggiuntivi che trattano un importante problema emerso nel corso della preparazione di questo provvedimento. Uno di questi due articoli dovrebbe far obbligo all'ENEL ed all'ENI di costituire una società per azioni per la gestione del ciclo del combustibile nucleare, ad eccezione della fase di approvvi-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

gionamento dell'uranio naturale. Questa società dovrebbe essere a maggioranza ENI con il controllo dell'ENEL. L'altro articolo dovrebbe far obbligo ai due enti di costituire due società paritetiche, l'una per l'approvvigionamento esclusivo dell'uranio naturale e l'altra per l'esplorazione geotermica, su larga scala, in tutto il territorio nazionale. La questione è prettamente legata al piano energetico che deve essere presentato. Sono così può essere superato l'ostacolo rappresentato dalla legge istitutiva dell'ENEL — cioè l'impossibilità per l'ente di costituire società nell'ambito del territorio nazionale — e solo così si può avere un piano energetico che non solo sappia fare la contabilità dei bisogni e delle offerte, ma che anche tenga conto, nella massima misura possibile, della necessità di dare una struttura gradualmente autonoma agli elementi della programmazione in questo campo.

Un altro motivo che dovrebbe indurre ad accettare questi articoli è che così facendo non si creano delle concorrenze, che farebbero alzare il prezzo dell'uranio, e diventa possibile utilizzare tutti i mezzi pubblici disponibili per fare un rilevamento che permetta, nella misura più elevata e nel tempo più breve possibili, di mettere a frutto le disponibilità geotermiche che esistono o che sono da scoprire nel territorio nazionale.

PRESIDENTE. Il Governo ha dunque proposto che al testo elaborato dal Comitato ristretto, siano aggiunti due nuovi articoli modificativi della legge istitutiva dell'ENEL. Pregherei il relatore non solo di prendere atto della presentazione dei due articoli, ma di pronunciarsi in proposito e di vedere in quale punto del testo essi possono essere eventualmente collocati.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ANGELO. Ci limitiamo, in sede di discussione generale, ad una breve dichiarazione, senza fare un vero e proprio intervento; ciò per una serie di motivi: in primo luogo perché la nostra posizione è già stata illustrata in più occasioni (in sede di discussione delle legge n. 880 e anche nel corso della discussione in Comitato ristretto del testo al nostro esame); in secondo luogo per fare in modo che i tempi siano accorciati al massimo affinché, data l'urgenza di questo provvedimento, il disegno di legge sia approvato questa sera

per dare la possibilità al Senato di vararlo la settimana entrante, prima della chiusura parlamentare; in terzo luogo perché col nostro atteggiamento vogliamo dare la risposta più obiettiva a certe amenità che sono state scritte dal *Popolo* di giovedì 3 luglio, secondo cui noi comunisti saremmo tra coloro che rifiutano ogni ragionevole soluzione sull'ubicazione delle centrali elettriche o elettronucleari. Del resto i casi di Piombino e di Tarquinia dimostrano che noi siamo stati favorevoli alla ubicazione di quelle centrali e che, caso mai, una opposizione, a volte anche tenace, l'abbiamo riscontrata nell'atteggiamento della democrazia cristiana. L'ultima considerazione che desideriamo fare è che ci auguriamo che, con l'approvazione di questo provvedimento, venga meno ogni pretesto per nascondere i problemi seri legati alla produzione ed all'impiego dell'energia elettrica nel nostro paese, dietro quelli che sorgono a causa delle pur legittime preoccupazioni manifestate da alcuni comuni in ordine alla localizzazione delle centrali.

Per quanto riguarda infine gli articoli aggiuntivi proposti dal ministro, riteniamo che essi investano una materia assai complessa ed importante, che attiene all'azione degli enti pubblici nel settore dell'energia elettrica e nucleare, e che, quindi, essi vadano esaminati in una sede più propria ed inseriti nel quadro di un discorso complessivo in ordine all'impiego degli enti pubblici nel settore dell'energia.

MILANI. I due articoli aggiuntivi proposti in questa sede dal ministro potrebbero essere oggetto di discussione (anche come disegno di legge a parte) in occasione del prossimo esame in Aula del disegno di legge riguardante l'assegnazione di un contributo al CNEN per la società EURODIF.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Dichiaro di non voler insistere nel presentare gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle Regioni a statuto speciale.

MILANI. Il gruppo comunista si asterrà dal votare l'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Gli onorevoli Milani e Niccoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis, sul quale il relatore e il Ministro hanno espresso il loro assenso:

Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, dopo le parole « nuovi impianti » sono aggiunte le parole « elettrici di qualsiasi tipo ».

COSTAMAGNA. Dichiaro che mi asterrò dal votare l'articolo aggiuntivo 1-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Nel quadro del piano nazionale per l'energia, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, approva i programmi pluriennali dell'ENEL per la costruzione di centrali elettronucleari e determina le regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse, tenendo conto anche delle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Le Regioni determinate a norma del comma precedente, debbono indicare al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 150 giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, d'intesa con i comuni interessati, sentito l'ENEL e avvalendosi dell'assistenza tecnica del CNEN, almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari e per le quali il CNEN abbia espresso avviso favorevole.

Qualora nel termine indicato nel comma precedente le regioni non abbiano provveduto, le aree sono determinate con legge

su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col ministro del bilancio e della programmazione economica.

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « comuni interessati » *le altre:* « con parere vincolante del Ministero della sanità ».

D'ANGELO. Lo scopo dell'emendamento da me presentato è quello di impegnare le amministrazioni interessate a presentare i loro pareri entro i sessanta giorni previsti. In particolare, il parere vincolante del Ministero della sanità non fa altro che rendere questo impegno maggiore.

BERNARDI, *Relatore*. Io sono, in linea di massima, favorevole all'emendamento. L'unica perplessità riguarda il carattere vincolante del parere del Ministero della sanità, che sembra dare all'intervento di tale Ministero un aspetto pesante, forse anche ritardante, che invece, non dovrebbe avere.

GIRARDIN. Cosa succede, se il parere non viene dato entro sessanta giorni? Può intervenire, infatti, una qualunque causa a bloccare la procedura.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Vorrei fare qualche osservazione che non so se corrisponde esattamente alle competenze specifiche del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità non dà un parere sugli impianti (questo è chiaro), ma sulla localizzazione di questi. Se stabiliamo che il parere è vincolante, può avvenire che esso pervenga dopo un anno e più dalla richiesta, con una enorme perdita di tempo.

BERNARDI, *Relatore*. L'assistenza tecnica del CNEN a questo punto a cosa serve?

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il parere del Ministro della sanità dovrebbe riguardare anche la zona, ad esempio tenendo conto dell'assorbimento delle acque, dei fumi, delle evaporazioni tutte cose che non riguardano la mera sicurezza nucleare.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

BERNARDI, *Relatore*. E cosa accadrebbe se il Ministro della sanità non desse il parere entro i 150 giorni?

PRESIDENTE. Credo che si possa rispondere — e sarebbe bene verbalizzare perché potrebbe costituire interpretazione autentica — facendo riferimento al terzo comma dell'articolo 2 che recita: « Qualora nel termine indicato nel comma precedente le regioni non abbiano provveduto, le aree sono determinate con legge su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ».

GIRARDIN. Ma il Ministro dell'industria non può surrogare il Ministro della sanità per quanto riguarda il parere.

D'ANGELO. Sono d'accordo sulla necessità di non appesantire la procedura; chiedo quindi che la parola « vincolante » sia tolta dall'emendamento.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Sono della idea che quando un ministro dell'industria si trovi di fronte ad un parere negativo del Ministro della sanità non possa dare lui parere positivo. In questo senso mi sono comportato quando mi è stata chiesta un'autorizzazione da parte di uno stabilimento di prodotti alimentari al quale il Ministero della sanità aveva negato il parere favorevole.

ALIVERTI. Non credo che si possa fare un confronto. Per quanto riguarda il caso al nostro esame mi domando quale parere possa dare il Ministero della sanità quando la regione interessata ha già dato il suo consenso a che in una data zona sorga una centrale elettronucleare.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Si rende conto dello stato d'animo della popolazione di fronte all'installazione di uno stabilimento nucleare?

GIRARDIN. Non ho partecipato ai lavori del Comitato ristretto. Debbo dichiarare, però, che con l'ultimo comma dell'articolo 2 noi approviamo una norma che inevitabilmente produrrà tutta una serie di provvedimenti di legge. Con la differenza che c'è nei confronti dell'installazione di impianti di que-

sto tipo nell'ambito del territorio nazionale, tutte le regioni faranno decorrere i 150 giorni. Il ministro competente sarà costretto, quindi, a proporre delle leggi specifiche per la localizzazione delle centrali nucleari.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Vorrei a questo punto riassumere la ragione dell'accordo che è stato raggiunto e che rappresenta il punto centrale del disegno di legge.

Su sollecitazione dei sindacati era stato presentato un decreto-legge, che era stato stralciato da un provvedimento più ampio, con due articoli. Il primo stabiliva un richiamo alla legge urbanistica del 1942, per superare la negata licenza da parte dei comuni; il secondo stabiliva un indennizzo per i comuni nei quali venivano collocate le centrali. Il decreto è stato fatto decadere, perché non si è ritenuto — come era avvenuto per la legge n. 880 — che si potesse far ricorso alla legge del 1942. In verità, lasciando in piedi il dispositivo della legge n. 880, ci troviamo nella condizione che ci descrive il collega onorevole Girardin: che ci siano a meno queste norme, le regioni — è già successo altre volte — pur dichiarando informalmente che sono d'accordo, non prendono decisioni formali. Si è constatato che è estremamente difficile una decisione, se non subentra un'autorità superiore, che nello stato democratico è l'autorità massima, cioè il Parlamento. In conclusione, se nel Parlamento esiste la volontà di realizzare le centrali nucleari, è estremamente semplice presentare un disegno di legge — corredato di tutta la documentazione necessaria — che indichi le localizzazioni. Se questa volontà politica non esiste, è chiaro che le centrali non verranno realizzate. È una questione in ordine alla quale da anni non si trovava una via d'uscita. In questo modo si è sbloccata la situazione. La discussione di un disegno di legge può essere laboriosa o meno, ma se c'è una volontà politica precisa, i termini possono essere più brevi di quelli che sono indicati dagli articoli del provvedimento al nostro esame.

Sottolineo che questo è un punto basilare del disegno di legge. Invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo, modificato secondo la richiesta dello stesso presentatore.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Pongo in votazione l'articolo 2, che in seguito all'emendamento testé approvato risulta del seguente tenore:

ART. 2.

Nel quadro del piano nazionale per la energia, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, approva i programmi pluriennali dell'ENEL per la costruzione di centrali elettronucleari e determina le regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse, tenendo conto anche delle esigenze di equilibrato sviluppo economico del paese.

Le regioni, determinano a norma del comma precedente, debbono indicare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 150 giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, d'intesa con i comuni interessati, con il parere del Ministero della sanità, sentito l'ENEL e avvalendosi dell'assistenza tecnica del CNEN, almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari e per le quali il CNEN abbia espresso avviso favorevole.

Qualora nel termine indicato nel comma precedente le regioni non abbiano provveduto, le aree sono determinate con legge su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Dopo l'espletamento della procedura di cui all'articolo precedente, il ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato autorizza l'ENEL a eseguire le indagini necessarie per l'accertamento dell'idoneità tecnica delle aree prescelte e, nell'ambito delle spese, per la determinazione del luogo ove può essere ubicata la centrale elettronucleare.

Per svolgere le indagini l'ENEL ha facoltà di accedere nei fondi compresi nelle aree. I proprietari o possessori dei fondi non possono opporsi all'accesso, ma hanno facoltà di

esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini.

Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione, l'ingegnere capo del genio civile, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilisce d'ufficio l'ammontare del deposito cauzionale.

Ogni ulteriore controversia fra il proprietario o possessore del fondo e l'ENEL è di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'ENEL trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate, entro 12 mesi dall'accesso ai fondi, un rapporto con documentazione completa sulle ubicazioni proposte nell'ambito delle aree di cui all'articolo 2 e sulle relative caratteristiche tecniche e ambientali.

Il rapporto con la relativa documentazione deve essere trasmesso contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, limitatamente alla parte che riguarda l'ubicazione della centrale.

La consultazione prevista dall'articolo 40 del citato decreto 13 febbraio 1964, n. 185, è estesa al Ministero per l'ambiente e i beni culturali. Qualora entro il termine di 60 giorni previsto nell'ultimo comma del predetto articolo 40 le Amministrazioni interessate non abbiano fatto pervenire osservazioni, il CNEN può ugualmente esprimere il parere di cui all'articolo 41.

Il predetto parere deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate entro otto mesi dalla ricezione del rapporto di cui ai precedenti commi.

Successivamente, nei sessanta giorni dalla richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le Regioni, d'intesa con il comune o i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano definitivamente la localizzazione della centrale.

In mancanza della decisione della Regione nel termine suddetto il CIPE determina la localizzazione e la notifica alla Regione e al comune interessati.

Il provvedimento, che determina in via definitiva la localizzazione della centrale costituisce, nel caso in cui sia necessario, va-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

riante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la licenza edilizia.

Dopo la localizzazione dell'impianto il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può autorizzare l'ENEL all'esecuzione di opere preliminari di preparazione sotto la vigilanza tecnica del CNEN.

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Niccoli hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire dalle parole: « qualora entro il termine » sino alla fine con le altre: « I pareri di cui al citato articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964, n. 185 senon espressi entro il termine di sessanta giorni, si intendono favorevoli. In tal caso il CNEN trasmette ugualmente il parere di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 185 ».

Lo pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Niccoli hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole « il predetto parere » con le altre « il predetto parere del CNEN ».

Lo pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Niccoli hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma aggiungere dopo la parola « rapporto » le altre « con documentazione completa ».

Lo pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

D'ANGELO. Chiediamo la votazione dell'articolo 4 per parti separate. Il gruppo comunista è infatti contrario ai commi sesto e settimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi cinque commi dell'articolo 4, con le modifiche testè approvate.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il sesto e il settimo comma.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'ottavo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che in seguito alle modifiche testè approvate risulta del seguente tenore:

ART. 4.

L'ENEL trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate, entro 12 mesi dallo accesso ai fondi, un rapporto con documentazione completa sulle ubicazioni proposte nell'ambito delle aree di cui all'articolo 2 e sulle relative caratteristiche tecniche e ambientali.

Il rapporto con la relativa documentazione deve essere trasmesso contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, limitatamente alla parte che riguarda l'ubicazione della centrale.

La consultazione prevista dall'articolo 40 del citato decreto 13 febbraio 1964, n. 185, è estesa al Ministero per i beni culturali e ambientali. I pareri di cui al medesimo articolo, se non espressi entro il termine di 60 giorni, si intendono favorevoli. In tal caso il CNEN trasmette ugualmente il parere di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Il predetto parere del CNEN deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate entro otto mesi dalla ricezione del rapporto con documentazione completa di cui ai precedenti commi.

Successivamente, nei sessanta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni, d'intesa con il comune o i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano definitivamente la localizzazione della centrale.

In mancanza della decisione della regione nel termine suddetto, il CIPE determina la localizzazione e la notifica alla regione e al comune interessati.

Il provvedimento che determina in via definitiva la localizzazione della centrale costituisce, nel caso in cui sia necessario,

variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la licenza edilizia.

Dopo la localizzazione dell'impianto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare l'ENEL all'esecuzione di opere preliminari di preparazione sotto la vigilanza tecnica del CNEN.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

A seguito della localizzazione della centrale ai sensi del precedente articolo l'ENEL presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima dell'impianto e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, corredati da adeguata documentazione tecnica e dal piano delle infrastrutture di competenza dell'Ente.

Il progetto di massima dell'impianto e la relativa documentazione devono essere trasmessi contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per la parte che riguarda il nulla osta alla costruzione.

Per la consultazione delle amministrazioni e il parere del CNEN si applicano il terzo e il quarto comma del precedente articolo 4.

Ottenuto il parere del CNEN, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato rilascia, con proprio decreto, la autorizzazione alla costruzione dell'impianto e il nulla osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Si applicano anche alle centrali elettronucleari gli articoli 13 e 14 della presente legge.

MILANI. Il gruppo comunista dichiara di astenersi dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su direttive del CIPE, in casi di straordinaria gravità della situazione del mercato delle fonti di energia, e in particolare del petrolio, e di eccezionale disavanzo della bilancia dei pagamenti, a causa dell'andamento dei prezzi di determinate materie energetiche, nei 5 anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, può far obbligo:

a) all'ENEL di utilizzare, per l'alimentazione delle centrali termoelettriche convenzionali, fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile;

b) all'ENI di mettere a disposizione dell'ENEL il gas metano necessario.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei provvedimenti previsti nel primo comma, determina, sentito l'ENEL, le centrali termoelettriche nelle quali può essere utilizzato anche combustibile diverso dagli oli minerali, tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle centrali stesse, e di ogni elemento atto ad assicurare la minore variazione nell'inquinamento atmosferico della zona e la maggiore economicità di gestione.

MILANI. Il gruppo comunista dichiara di astenersi dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo parere contrario del Ministro della sanità, con i decreti previsti nel precedente articolo 7, può autorizzare l'ENEL a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.

Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezzora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, è dello 0,35 parti per milione.

È altresì consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sul-

cis nelle centrali termoelettriche ubicate nella zona di detto bacino.

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Allera hanno presentato il seguente emendamento: *al primo comma dopo le parole « può autorizzare » aggiungere le altre « per periodi limitati di tempo ».*

MILANI. Concordiamo sull'opportunità di prevedere l'utilizzo di fonti energetiche diverse qualora la mancanza di prodotti petroliferi o il loro aumento con conseguente disagio per la nostra bilancia dei pagamenti lo imponga, ma non siamo concordi a che tale possibilità sia inserita in un disegno di legge quale è quello che stiamo esaminando. Infatti, a nostro giudizio, verificandosi il caso suddetto il Governo dovrebbe emanare degli appositi decreti-legge *ad hoc* a seconda delle varie circostanze che dovessero verificarsi. Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno inserire questo emendamento aggiuntivo tendente a far sì che i decreti previsti nel precedente articolo 7 abbiano carattere limitato nel tempo.

BERNARDI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del gruppo comunista.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo, Milani e Allera aggiuntivo al primo comma dell'articolo 8.

(È approvato).

Gli onorevoli D'Angelo, Milani e Allera hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: « fino al 2 per cento » con le altre: « fino all'1,50 per cento ».

Al secondo comma sostituire le parole: « 0,35 parti per milione » con le altre: « 0,27 parti per milione ».

MILANI. È evidente in questi emendamenti la nostra preoccupazione a che non si superino le percentuali precedentemente fissate.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. La questione è stata da noi ampiamente esaminata con i tecnici dell'ENEL e la risposta a cui si è

pervenuti è che la limitazione proposta non è accoglibile, in quanto, il mercato non può approvvigionare quantità se non nei limiti indicati: quelli, cioè, del 2 e dello 0,35. Devo quindi esprimere parere contrario agli emendamenti proposti.

BERNARDI, *Relatore*. Concordo con il parere del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento degli onorevoli Damico, Milani e Allera sostitutivo al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento degli onorevoli Damico, Milani e Allera sostitutivo al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8, che dopo la modifica testè apportata, risulta così formulato:

ART. 8.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo parere contrario del Ministro della sanità, con i decreti previsti nel precedente articolo 7, può autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.

Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, è dello 0,35 parti per milione.

È altresì consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche ubicate nella zona di detto bacino

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, è aggiunto il seguente comma:

« I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro dell'industria, del commercio e del-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

l'artigianato, soluzioni tecniche per la utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalità di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2578, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento, anche abbinati alla produzione di energia elettrica.

Ai comuni, ai consorzi di comuni e alle aziende municipalizzate è consentito produrre energia elettrica dagli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e di dissalazione delle acque di mare, nonché di utilizzarle per illuminazione pubblica e per trazione dei mezzi di locomozione pubblici.

Le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata con la legge 3 novembre 1971, n. 1069 sono estese agli impianti di cui ai comuni precedenti realizzati dai comuni e dai consorzi di comuni, o dalle loro aziende speciali anche già esistenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con suoi decreti, può disporre che, nel limite previsto dall'articolo 4 n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non sia computata l'energia elettrica prodotta in centrali elettriche con il recupero del calore generato da impianti per l'incenerimento dei rifiuti o per il dissalamento delle acque di mare costruiti da imprese elettriche previste dal citato articolo 4, n. 8.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

Le concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e quelle scadute per le quali l'ENEL non si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1965, n. 342, possono essere assentite a favore dei soggetti indicati nei nn. 5, 6, 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi delle disposizioni del citato testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Sulle concessioni di cui sopra gli enti locali e le aziende municipalizzate possono comunque esercitare diritto di prelazione.

I soggetti indicati nel n. 5 articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche in pendenza dell'istruttoria prevista nella norma citata, possono chiedere la concessione relativa a derivazioni idroelettriche per la costruzione di impianti idroelettrici di costruzione con i relativi impianti di trasformazione e trasporto, con particolare riguardo a quelli aventi scopo multiplo: difesa delle piene dei corsi d'acqua, invaso d'acqua per usi potabili ed irrigui, di rigenerazione mediante pompaggio e simili, e di quelli aventi interesse locale, o di limitata potenza.

La domanda è comunicata in copia dal Ministero dei lavori pubblici all'ENEL.

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ENEL ha facoltà di chiedere a proprio favore la concessione della derivazione idroelettrica per la quale è stata presentata domanda dall'ente locale. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, il Ministro dei lavori pubblici decide la concessione all'ente locale.

L'onorevole Allera ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « dall'ente locale » aggiungere le altre: « Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro dell'industria, decide sull'assegnazione all'ente locale o all'ENEL, fatti salvi gli scopi di cui al terzo comma del presente articolo e con l'obbligo di utilizzazione della concessione stessa ».

BERNARDI, Relatore. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Allera.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Allera.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 che, dopo la modifica testè approvata, risulta così formulato:

ART. 12.

Le concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e quelle scadute per le quali l'ENEL non si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1965, n. 342, possono essere asserite a favore dei soggetti indicati nei nn. 5, 6, 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi delle disposizioni del citato testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Sulle concessioni di cui sopra gli enti locali e le aziende municipalizzate possono comunque esercitare diritto di prelazione.

I soggetti indicati nel n. 5 articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 anche in pendenza dell'istruttoria prevista nella norma citata, possono chiedere la concessione relativa a derivazioni idroelettriche per la costruzione di impianti idroelettrici di produzione con i relativi impianti di trasformazione e trasporto, con particolare riguardo a quelli aventi scopo multiplo: difesa dalle piene dei corsi d'acqua, in vaso d'acqua per usi potabili ed irrigui, di rigenerazione mediante pompaggio e simili, e di quelli aventi interesse locale, o di limitata potenza.

La domanda è comunicata in copia dal Ministero dei lavori pubblici all'ENEL.

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ENEL ha facoltà di chiedere a proprio favore la concessione della derivazione idroelettrica per la quale è stata presentata domanda dall'ente locale. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decide sull'assegnazione all'ente locale o all'ENEL, fatti salvi gli scopi di cui al terzo comma del presente articolo e con l'obbligo

di utilizzazione della concessione stessa. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, il Ministro dei lavori pubblici decide la concessione all'ente locale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilità nonché indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziati le espropriazioni e i lavori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune eseguirà, in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo, l'ENEL è tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo fino ad un massimo di lire 2.000 per Kw di potenza nominale dell'impianto stesso, tenuto conto della natura e dell'entità delle opere di urbanizzazione da eseguire a seguito dell'insediamento.

Per l'adempimento di quanto previsto nel precedente comma, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'articolo 28, quinto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di più comuni, il contributo predetto è ripartito proporzionalmente con decreto del

Presidente della regione nella quale è installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i Presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzarsi a cura della regione stessa o delle province.

Il pagamento della somma è effettuata gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.

Gli onorevoli D'Angelo e Milani hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« In casi eccezionali, per la natura e l'entità delle opere di urbanizzazione da eseguire, il Ministro dell'industria, sentito il Comune o i comuni interessati, la regione e l'ENEL, può determinare un contributo superiore ».

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Nella convenzione deve essere previsto l'obbligo dell'ENEL ad eseguire, a sue spese, la costruzione degli alloggi provvisori e dei relativi servizi necessari ad ospitare gli addetti ai lavori di costruzione delle centrali elettriche ».

Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

« Il contributo di cui al comma precedente è indicizzato annualmente sulla base dei parametri del Collegio nazionale dei costruttori ».

D'ANGELO. Abbiamo presentato questi tre emendamenti per i seguenti motivi: primo per non far ricadere sui bilanci dei comuni le spese per le opere di urbanizzazione secondaria. Secondo per ovviare al grosso problema che la costruzione delle centrali crea per i lavoratori, che vengono insediati nelle diverse località, senza avere il posto per dormire e i servizi di cui hanno bisogno durante la loro permanenza. Chiediamo infatti, col secondo emendamento, l'obbligo per l'ENEL della costruzione di alloggi provvisori. Terzo, ed ultimo che le due mila lire vengano indicizzate al valore della moneta, per poter sfuggire agli effetti della svalutazione.

BERNARDI, *Relatore*. Sono contrario al primo ed al secondo emendamento. Al primo in quanto si rischierebbe, accogliendolo, che

l'eccezione diventi la regola, per le pressioni dei sindaci dei comuni, in relazione alla natura delle opere di urbanizzazione: togliendo il tetto delle duemila lire apriamo il varco a qualunque richiesta.

Per quanto riguarda il secondo emendamento non possiamo non essere contrari poiché è impensabile che l'ENEL fornisca varie centinaia di alloggi a sue spese per tutti gli addetti ai lavori di costruzione delle centrali stesse per il loro funzionamento e manutenzione.

Credo invece che la richiesta di indicizzazione del contributo di duemila lire sia positiva ed accettabile; sul terzo emendamento dà, quindi, parere favorevole.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Condivido il parere del relatore sul primo emendamento e sulla sua pericolosità data la dose abundantissima di richieste che vengono attualmente inoltrate; tutt'al più saremmo disposti ad elevare a 2.200 lire il contributo al comune. Aggiungiamo che la motivazione « per le opere di urbanizzazione secondaria » è una motivazione che giustifica l'indennizzo in termini generali. Infatti, in una città di trentaquarantamila abitanti, quando se ne aggiungono duecento, duecentocinquanta che lavorano nella centrale, (magari cento sono locali), non sorgono delle necessità reali di urbanizzazione secondaria, di dimensioni tali da dar luogo ad una funzionalità dell'indennizzo in questa direzione. Il contributo che in questo caso viene dato al comune è paragonabile a quello dato quando nelle vallate montane si costruisce un impianto idroelettrico. Per quanto riguarda il secondo emendamento, suggerirei di mutarlo in ordine del giorno teso a far obbligo all'ENEL di assicurare nei capitolati di appalto i servizi necessari. Infine, concordo col relatore nel giudizio espresso sul terzo emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario sul primo e sul secondo emendamento e parere favorevole sul terzo. Il Governo inoltre si è dichiarato disposto ad aumentare a lire 2.200 il contributo al comune previsto dal primo comma dell'articolo 14.

D'ANGELO. Siamo disposti a ritirare il primo emendamento purché al primo comma, come proposta dal Ministro, si elevi il contributo a 2.200 lire e vengano eliminate le parole « fino ad un massimo ».

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Le proposte del Ministro e dell'onorevole D'Angelo danno luogo al seguente nuovo emendamento:

Sostituire le parole « fino ad un massimo di lire 2.000 » con « di lire 2.200 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per quanto riguarda il secondo emendamento il Governo ha proposto una diversa formulazione

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. In verità riguardo all'oggetto del secondo emendamento presentato dagli onorevoli D'Angelo e Milani all'articolo 14, va detto che una centrale nucleare da 1000 o 1300 watt richiede, nella fase di costruzione più intensa, l'impiego di circa 7 mila lavoratori. Si consideri, quindi, quali difficoltà sorgerebbero di fronte alla necessità di apprestare alloggi stabili per un numero così ingente di lavoratori e per le loro famiglie. Alla luce di queste considerazioni mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dagli onorevoli Milani e D'Angelo.

D'ANGELO. Ritiro l'emendamento ed annuncio che presenteremo un ordine del giorno avente lo stesso contenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo emendamento presentato dagli onorevoli Milani e D'Angelo.

(È approvato).

MILANI Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dal votare l'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 che con le modifiche testè apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 14.

Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo, l'ENEL è tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di lire 2 200 per chilowattore di potenza nominale dell'impianto stesso.

Il contributo di cui al comma precedente è indicizzato annualmente sulla base dei parametri del Collegio nazionale dei costruttori

Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'articolo 28, quinto comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765

Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di più comuni, il contributo predetto è ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale è installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.

Il pagamento della somma è effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.

(È approvato).

MILANI Il gruppo comunista si asterrà dal votare gli articoli 15, 16, 17 e 18

PRESIDENTE. Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

Fino al 31 dicembre 1979 la localizzazione e la costruzione di centrali turbogas dell'ENEL sono disciplinate dalle norme del presente capo.

Nei programmi di costruzione di centrali turbogas l'ENEL deve indicare almeno due località per ciascuno degli impianti previsti dai programmi, tenendo conto della funzione delle centrali stesse, delle loro caratteristiche tecniche e dell'equilibrio della rete di trasporto dell'energia elettrica.

I programmi predetti sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE con la partecipazione dei presidenti delle giunte regionali competenti per territorio.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

ART. 16.

Nei due mesi successivi alla data di comunicazione della deliberazione del CIPE, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, scelgono l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento delle centrali turbogas tra quelle indicate dall'ENEL.

Qualora le Regioni non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, la localizzazione degli impianti è effettuata dal CIPE.

(È approvato).

ART. 17.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'istruttoria di sua competenza entro un mese dalla comunicazione delle localizzazioni, richiedendo il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, nella composizione di cui all'articolo 4, terzo comma della legge 18 dicembre 1973, n. 880 e, ove necessario, il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità.

(È approvato).

ART. 18.

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle centrali turbogas è data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si applica l'articolo 13 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

Alle centrali termiche dell'ENEL si applica il penultimo comma dell'articolo 4 nel caso in cui i comuni non abbiano osservato nei termini prescritti le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

Gli onorevoli Milani e D'Angelo hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire come primo periodo il seguente:
« L'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge si applica anche alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL ».

MILANI. Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo, secondo il testo preparato dal Comitato ristretto, noi siamo contrari, per lo stesso motivo per cui abbiamo votato contro l'articolo 4.

BERNARDI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

COSTAMAGNA. Io mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, di cui ho dato lettura, al quale relatore e Governo si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 che, in seguito all'emendamento testé approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 19.

L'ultimo comma del precedente articolo 2 si applica anche alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL. Alle medesime centrali si applica inoltre il penultimo comma del precedente articolo 4 nel caso in cui i comuni non abbiano osservato nei termini prescritti le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 20

È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

Entro 3 anni dalla entrata in vigore della presente legge, il CNEN, d'intesa con le Regioni e con l'ENEL, redige una carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento delle centrali e impianti nucleari da

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

localizzare dopo la redazione della carta stessa.

Prima di passare alla votazione di tale articolo, vorrei esprimere alcune perplessità. Come questo articolo va a correlarsi con quelli che abbiamo approvato? Noi, cioè, abbiamo stabilito che per quanto riguarda la costruzione di centrali elettronucleari c'è una determinata procedura; però al tempo stesso, stabiliamo che entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge deve essere redatta la carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento. Mi chiedo come si possano conciliare le due cose. Capisco che la correlazione è data dalla frase « impianti nucleari da localizzare dopo la redazione della carta stessa ». Penso, comunque, che si dovrebbe chiarire meglio. Propongo pertanto il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: fatte salve, per il periodo precedente, le procedure previste dalla presente legge ».

BERNARDI, Relatore. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Presidente.

DONAT-CATTIN, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 21 da me presentato, cui Governo e relatore si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso che, dopo la modifica testé riportata, risulta così modificato:

ART. 21.

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, il CNEN, d'intesa con le regioni e con l'ENEL, redige una carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari da localizzare dopo la redazione della carta stessa, fatte salve per il periodo precedente le procedure previste dalla presente legge.

(È approvato).

MILANI. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto. Annuncio l'astensione del gruppo comunista dalla votazione di questo provvedimento. Noi, infatti, abbiamo

trovato positiva una parte del provvedimento (la maggiore celerità nella costruzione delle centrali, l'intesa che si vuole raggiungere con le regioni, la redazione della carta dei siti, per esempio), e abbiamo dato il nostro voto favorevole agli articoli relativi. Nello stesso tempo, però, abbiamo trovato una parte negativa (la questione dell'inquinamento e quella relativa alle leggi n. 615 e n. 880, per esempio) e proprio per questo abbiamo deciso di astenerci dal voto. Ci asteniamo anche per ragioni di politica generale, augurandoci che al più presto si possa giungere alla approvazione del provvedimento relativo al piano nazionale di energia che il paese sta attendendo ormai da tempo.

ALIVERTI Annuncio il voto favorevole del gruppo democristiano a un provvedimento che indubbiamente migliora la situazione in atto per quanto riguarda la localizzazione di centrali elettronucleari. Si tratta di un provvedimento complesso che coinvolge le massime istanze economiche e rappresentative del paese e garantisce non solo lo svecchiamento delle procedure, ma anche la regolazione di quei periodi di emergenza che il paese può attraversare. È quindi un provvedimento, oltretutto, di vivissima attualità.

La sostituzione dell'olio combustibile con il gas metano per l'utilizzazione di impianti di acqua calda mi sembra un fatto innovativo e carico di conseguenze positive anche per quanto riguarda una rivalutazione dei compiti degli enti locali, ai quali è stata data la possibilità di costruire stabilimenti per la produzione e distillazione di vapore acqueo. Così come per le centrali turbogas, si tratta di una integrazione della normativa precedente che ci conferma nel nostro giudizio positivo.

SERVADEI. Annuncio il voto favorevole della mia parte con l'auspicio che questo provvedimento abbia maggiore fortuna del precedente e l'impegno concorde delle forze politiche intervenga a superare la fase di *impasse* in cui ci siamo trovati a livello locale, che è drammatica per la vita del paese. Il provvedimento ha luci ed ombre, ma le luci sono di gran lunga superiori alle ombre. Ci auguriamo tra l'altro che la sollecita messa in cantiere di questi impianti promuova anche la ripresa di una attività produttiva in quei settori dell'industria italiana che ora sono difficoltà.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. I deputati Milani, Servadei e Aliverti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione industria,

accingendosi ad approvare il disegno di legge n. 3634, preoccupata delle condizioni di disagio che potrebbero venire a determinarsi nei confronti degli addetti ai lavori di costruzione delle centrali elettriche

impegna il Governo

ad intervenire affinché nei capitolati di appalto per la costruzione di dette centrali siano previste opportune garanzie in ordine all'alloggiamento e alle condizioni igienico-ambientali dei lavoratori addetti ».

(0/3634/1/12)

DONAT-CATTIN, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dai deputati Milani, Servadei e Aliverti.

COSTAMAGNA. Dichiaro di astenermi.

(*E approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » (3634):

Presenti	23
Votanti	15
Astenuti	8
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Armato, Bernardi, Biagioni, Morini, Costamagna, Cuminetti, Erminero, Fioret, Girardin, Mammi, Matteini, Servadei, Zanini.

Si sono astenuti:

Allera, Catanzariti, D'Angelo, Giadresco, Mancuso, Martelli, Milani, Niccoli.

La seduta termina alle 17,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO